

nostra normativa infortunistica (stradali e di lavoro). I dati forniti, sia pure con difficoltà, evidenziano un fenomeno di dimensioni enormi, che annualmente causa nel nostro paese un numero di morti di poco inferiore a quello determinato dagli incidenti stradali. I casi meno gravi si conoscono meno, sebbene siano più numerosi, in quanto i soggetti coinvolti non si avvalgono delle strutture ospedaliere o dei centri di pronto soccorso: infatti, solo il 30 per cento delle vittime vi ricorre. È un fenomeno complesso, quindi, che non può essere sottovalutato e che deve essere conosciuto in tutte le sue articolazioni. Pertanto, è obbligo morale del legislatore dare un'adeguata risposta, mettendo in atto politiche di prevenzione, di educazione sanitaria e di sicurezza negli ambienti domestici.

Il testo unificato al nostro esame è stato già approvato il 27 maggio scorso dal Senato ed è volto a contrastare un fenomeno che rischia di essere aggravato da nuovi fattori di nocività e di rischio presenti negli ambienti di civile abitazione.

Punto qualificante dell'impianto della proposta è l'aver attribuito lo stesso valore alla garanzia della copertura assicurativa ed alle misure di prevenzione contro il rischio infortuni. È infatti auspicio del legislatore che vengano realizzati entrambi gli obiettivi, nella consapevolezza che una concreta politica di prevenzione può contribuire a ridurre nel tempo i fattori di rischio.

L'impianto generale del testo unificato inizialmente definito dalla Camera è rimasto sostanzialmente invariato dopo l'esame del Senato; la Commissione lavoro ha deliberato quindi di non proporre modifiche, in modo da consentirne al più presto la definitiva approvazione.

Le modifiche introdotte dal Senato prevedono comunque, al comma 3 dell'articolo 3, che l'esercizio delle funzioni per la prevenzione di cui al comma 2 si realizzi nei limiti delle risorse già destinate allo scopo nell'ambito del fondo sanitario nazionale.

Al comma 4 si stabilisce che il dipartimento per la prevenzione delle unità sanitarie locali possa avvalersi, oltreché dell'agenzia regionale, anche dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, qualora istituita.

Vengono soppressi i commi 5 e 6 dell'articolo 3, relativi al progetto-obiettivo «prevenzione e sicurezza negli ambienti di civile abitazione». Infine, al comma 6 dell'articolo 3 si specifica la necessità che il Governo promuova la conferenza nazionale per verificare i risultati raggiunti d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano. Conseguentemente alla soppressione dei commi 5 e 6, viene eliminata, tra le competenze della conferenza nazionale, quella di programmare il progetto-obiettivo.

L'articolo 4 riguarda il sistema informativo che deve essere attivato presso l'Istituto superiore di sanità per la raccolta dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

Riguardo alle modifiche all'articolo 4 (relativo al sistema informativo che deve essere attivato presso l'Istituto superiore di sanità per la raccolta dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione), al comma 1 si è aggiunta la lettera *d*), che riguarda l'obiettivo della stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause, mentre al comma 3 si sopprime il riferimento alla copertura finanziaria stabilita per il 1998 e si sopprime l'ultimo periodo, sempre del comma 3, che stabiliva l'utilizzo delle somme non impegnate nell'esercizio di competenza nel periodo successivo.

L'articolo 5 riguarda le attività di informazione e di educazione. Rispetto al testo originario, è stato soppresso il comma 2 relativo alla predisposizione di campagne informative a livello nazionale. Contestualmente, al comma 1 è stata inserita la previsione che le linee guida, definite dal ministro della sanità, di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, siano indirizzate, oltre che alle materie dell'in-

formazione e dell'educazione alla sicurezza, anche alla predisposizione di campagne informative a livello nazionale, finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione. In questo articolo è stata poi inserita, al comma 3, la possibilità che anche le province autonome possano elaborare programmi informativi e formativi.

È stato inoltre accolto un ordine del giorno che impegna il Governo a reperire, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, per il triennio 2000-2002, le risorse finanziarie necessarie a sostenere la predisposizione di campagne informative a livello nazionale per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, prevedendo a tal fine anche la realizzazione e la diffusione di programmi e di idonee iniziative a cura della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, da definire d'intesa con le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale.

Il capo terzo del testo approvato riguarda l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. La nuova formulazione dell'articolo 6 vede il venire meno dell'inciso che indica l'attività svolta in ambiente domestico quale attività « svolta in prevalenza da donne ».

All'articolo 7, con l'inserimento del comma 5, si è eliminata l'esclusione dall'assicurazione degli infortuni mortali. In particolare, si prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del fondo di cui all'articolo 10, accerti se l'equilibrio finanziario ed economico del fondo consenta l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotti con proprio decreto i provvedimenti necessari.

All'articolo 9, in materia di prestazioni, è stato aggiunto il comma 2, che stabilisce che la rendita per inabilità permanente sia corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto

all'effettiva entità dell'invalidità medesima, sulla base dei criteri del testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Per i casi non espressamente previsti dal testo unico si provvede mediante valutazione del medico legale.

L'articolo 10 è relativo all'istituzione, presso l'INAIL, di un fondo autonomo per il finanziamento delle prestazioni assicurative.

Recependo un emendamento della relatrice, il Senato ha previsto che le eventuali eccedenze di gestione del fondo possano essere destinate alle finalità di cui all'articolo 7, comma 5, relative ai casi di infortunio mortale o al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9.

Solo le eventuali ulteriori eccedenze possono essere trasferite al bilancio dello Stato per sostenere la realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

Gli articoli finali, che riguardano le modalità attuative e la copertura finanziaria, presentano alcune modifiche. I regolamenti di attuazione delle norme sull'assicurazione devono essere emanati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, e non più entro sei mesi come in origine previsto. Lo stesso termine è previsto per i decreti di cui al comma 2.

L'obbligo contributivo e il diritto alle prestazioni nascono invece dal sesto mese successivo all'emanazione di questi decreti. Anche in questo caso abbiamo una accelerazione dei termini, rispetto ai sette mesi previsti in origine.

L'articolo 12 sulla copertura finanziaria, infine, elimina il riferimento all'esercizio 1998. Rinvio alla relazione scritta la parte relativa all'istruttoria legislativa svolta.

In conclusione, signor Presidente, la questione della sicurezza degli ambienti di lavoro domestico non può essere in alcun modo sottovalutata, dal momento che gli incidenti domestici costituiscono un fenomeno di proporzioni tali da meritare la massima attenzione. L'approvazione del provvedimento al nostro esame farebbe

onore al nostro paese, rappresentando un segno di civiltà la cui realizzazione si presenta ineludibile e potrà tra l'altro costituire, in tal senso, un punto di riferimento valido per gli altri Stati membri dell'Unione europea che sono sprovvisti di una normativa del genere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BIANCA MARIA FIORILLO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, il Governo esprime soddisfazione perché l'iter del provvedimento di legge in discussione sta arrivando alla sua conclusione ed esprime anche un ringraziamento alla relatrice Stanisci, che con puntualità e convinzione ne ha seguito le diverse fasi.

Con l'approvazione del progetto di legge si dà risposta alla necessità di una normativa che regolamenti sia l'aspetto della prevenzione che quello della tutela dei rischi infortunistici tra le mura domestiche.

Signor Presidente, non meno importante è l'obiettivo di valorizzare l'aspetto dell'informazione e dell'educazione alla sicurezza attraverso la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni domestici. In tal senso appare evidente come la divulgazione capillare delle norme di prevenzione degli infortuni possa contribuire, in prospettiva, a ridurre sensibilmente le percentuali di rischio e il numero degli incidenti. Il quadro annuale della situazione nazionale permetterà di apportare eventuali modifiche ad un testo nato dall'iniziativa governativa e parlamentare, proficuamente rielaborato da entrambi i rami del Parlamento.

L'approvazione del provvedimento darà finalmente risposta anche al bisogno, sempre più sentito, di riconoscere il valore sociale, economico e giuridico del lavoro svolto in ambito domestico. Il testo in esame nel riconoscere i benefici e la ricchezza che la società trae da questo tipo di attività lavorativa segna un momento storico nella vita del nostro paese.

La sua approvazione determinerebbe l'equiparazione, almeno dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, del lavoro svolto in casa a quello svolto fuori casa.

Il testo è destinato alle lavoratrici e ai lavoratori, ma è opportuno sottolineare, come ha detto la relatrice, che secondo i dati statistici nazionali sono le casalinghe le più colpite dagli incidenti domestici. Il riconoscimento della necessità di tutelare chi svolge in via esclusiva attività di lavoro domestico, almeno dal punto di vista dei rischi da infortunio, contribuisce al superamento dei pregiudizi ancora esistenti nei confronti dell'attività in questione e alla affermazione di una nuova cultura del lavoro, sempre meno legata allo stereotipo della donna casalinga e dell'uomo come unico percettore di reddito. Non è azzardato ipotizzare che la conoscenza e la graduale attuazione di questa norma a livello nazionale possano produrre una nuova concezione del rapporto di coppia, sempre più orientata ad una maggiore condivisione dei compiti. Il miglioramento della situazione di questa categoria di lavoratori e di lavoratrici costituisce, quindi, anche un importante passo in avanti nell'attuazione di una politica delle pari opportunità. L'attuazione di tali principi è strettamente connessa al tema della rivalutazione del lavoro domestico anche alla luce delle importanti sollecitazioni internazionali pervenute ai Governi nazionali della quarta Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne che si è svolta nel 1995 a Pechino.

La crescente attenzione internazionale alla condizione femminile e ai rapporti di genere dimostrano la necessità di fare emergere tutti i contributi delle donne all'economia e allo sviluppo.

Per l'insieme di questi motivi, signor Presidente, chiedo che l'Assemblea approvi questo importante provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Prestigiacomo. Ne ha facoltà.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. La proposta di legge sulla tutela della salute

nelle abitazioni e per l'introduzione di un'assicurazione per gli infortuni domestici rappresenta uno di quei provvedimenti sui quali non si può non essere d'accordo. Per chiarirci, il provvedimento ha finalità che l'opposizione non ha problemi a valutare di rilievo, ma che sono molto lontane dalle premesse demagogiche della maggioranza che promise il salario alle casalinghe.

L'esame e probabilmente la futura approvazione di questa legge in tempi di finanziaria avviene grazie al contributo importante di Forza Italia che ha favorito il suo inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Mi dispiace che la relatrice e la rappresentante del Governo non l'abbiano ricordato. Quando una legge viene approvata anche con voti favorevoli dell'opposizione, ciò costituisce un valore che la maggioranza, per *fair play* politico, dovrebbe riconoscere. Vi è il sospetto forte — dal momento che qualche giorno fa qui davanti al Parlamento vi è stata una manifestazione guidata da una importante rappresentante dell'associazione delle Federcasalinghe, che ha fatto parte del Governo come sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale e che durante la sua permanenza al Governo non è riuscita a sostenere un solo provvedimento in favore delle casalinghe — che si tratti di un *battage* pubblicitario in vista della prossima campagna elettorale.

Credo che questo testo, già esaminato dall'Assemblea in prima lettura e che torna dal Senato — come diceva la relatrice — con modifiche parziali, abbia di buono soprattutto la presa di coscienza culturale, sancendo finalmente il riconoscimento in forma di legge di una realtà presente da sempre. All'articolo 1 della proposta di legge, infatti, quelle che, fino a ieri, erano solo faccende di casa assumono il rango di lavoro e dal lavoro mutuano la terminologia cominciando, per adesso, solo da quella sull'infortunistica. Si tratta di un riconoscimento importante, ma anche tardivo, che giunge a cristallizzare il fenomeno sociale del lavoro domestico come prevalente attività professionale di una persona quando la dina-

mica socio-economico moderna sembra, di fatto, averlo destinato all'estinzione.

Sappiamo tutti che oggi, soprattutto tra i giovani, l'ipotesi di una famiglia mono-reddito, come opzione esistenziale, è in forte calo, per non dire sostanzialmente inesistente. Ciò non implica assolutamente l'implicazione negativa né una *deminutio* di chi si dedica a tale tipo di lavoro gravoso e impegnativo; al contrario, si tratta soltanto di una constatazione. Oggi è difficilissimo sostenere economicamente le famiglie monoreddito e lo *status* di casalinga è più spesso una necessità dettata dalla difficoltà per le donne di trovare lavoro che una scelta. Una necessità su cui incidono ancora pesantemente le troppe rigidità esistenti nel nostro sistema che non si coniugano con le esigenze di una donna che voglia essere lavoratrice ed anche moglie e madre. Ma questo è un tema più generale del quale si è molto parlato e molto si dovrà ancora parlare nel nostro paese fino a quando termini come elasticità e flessibilità nei rapporti di lavoro resteranno nel centro-sinistra soltanto testi congressuali che poi si scontrano con il muro dei sindacati che sono i veri azionisti di questa maggioranza e di questa coalizione.

Tornando alla proposta di legge in esame, dicevo che si tratta di uno di quei provvedimenti su cui non si può non essere d'accordo. Come dissentire, infatti, dall'opportunità di una campagna di sensibilizzazione contro i rischi degli infortuni domestici? Come dissentire dall'esigenza che le casalinghe — e i casalinghi, anche loro per necessità — a tempo pieno siano coperti da garanzia assicurativa obbligatoria, ad un prezzo sociale di 25 mila lire annue, che è tale da non essere proibitivo per nessuno e che peraltro per le fasce più deboli di reddito viene coperta dallo Stato? Non si può dissentire, ma si può dubitare. Ho il dubbio, infatti, che la costruzione normativa fatta su tutta la questione della prevenzione e dell'informazione sia una grande scatola destinata ad essere riempita d'incarichi, di poltrone che rischiano di creare un circolo vizioso in cui una struttura messa su per un

obiettivo specifico finisce per diventare permanente e per autoalimentarsi, trasformandosi in un piccolo carrozzone che produce conferenze, forum, analisi statistiche, per dare una ragione lunga al proprio esistere.

Quattro miliardi per il 1999 per i progetti di comunicazione e prevenzione possono apparire anche pochi, ma sono ripetibili e rimodulabili senza limite di tempo. Su queste spese occorrerà da parte del Parlamento e del Governo porre attenzione ed attuare un pressante controllo. La prima verifica su quanto fatto è stata stabilita dopo tre anni dall'introduzione della normativa con una non meglio specificata conferenza nazionale, che avrà il compito di verificare i risultati raggiunti e programmare i nuovi interventi e le risorse da destinare ad essi. In pratica saranno gli stessi che ai progetti di comunicazione e prevenzione hanno lavorato per tre anni a discutere sul già fatto e ad organizzarsi per il futuro. Evitiamo — penso che questo sia importante — di istituire un piccolo ceto di professionisti della prevenzione degli infortuni domestici, che certamente non potranno diminuire radicalmente in tre anni e sui quali sarà innegabile l'esigenza di una continua formazione. Non vorrei che, introducendo un meccanismo di campagne di prevenzione senza una definizione temporale precisa e sistemi di spesa destinati a protrarsi indefinitamente nel tempo, si creasse una nuova, piccola nicchia di microclientela interessata alla prevenzione non per gli infortuni domestici, ma perché la prevenzione è diventata un lavoro.

Queste perplessità non possono comunque vanificare la valutazione complessivamente positiva sul provvedimento, che è giusto e che potrà semmai essere migliorato disponendo controlli sempre più attenti e mettendo paletti per evitare abusi.

Vorrei anche ricordare — la relatrice non lo ha fatto — che un nostro ordine del giorno è stato accolto in prima lettura. Tale ordine del giorno è importante perché, per quanto riguarda il discorso delle assicurazioni, impegna il Governo a non

chiudersi alla pluralità delle offerte; anzi, oltre all'INAIL si doveva aprire (questa l'indicazione accolta dal Governo) al mercato privato, magari attraverso offerte integrative rispetto alle 25 mila lire l'anno previste.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

(Replica del relatore — A.C. 598-B)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Stanisci.

ROSA STANISCI, Relatore. Presidente, intervengo solo un minuto per una piccola ma importante precisazione. Almeno per quanto mi riguarda, come relatore, non volevo assolutamente disconoscere l'importante, straordinario e leale contributo di tutti i membri della Commissione ed anche dei componenti il gruppo di Forza Italia. Lo avevo già dichiarato in occasione della prima lettura del provvedimento — esistono i verbali — ma, come si usa fare in quest'aula, pensavo di farlo nuovamente domani, magari prima dell'approvazione definitiva del testo. C'è stato un problema di tempo e me ne scuso con l'onorevole Prestigiacomo. Torno però a sottolineare che il contributo di tutti i componenti la Commissione alla stesura del testo di questo provvedimento, anche in seconda lettura, è stato importante, straordinario e, soprattutto, leale.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Era un riferimento al Governo più che al relatore!

BIANCA MARIA FIORILLO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo ringrazierà domani!

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Duca ed altri: Istituzione del Museo tattile nazionale « Omero » (approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2068-B) (ore 19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato, d'iniziativa dei deputati Duca ed altri: Istituzione del Museo tattile nazionale « Omero ».

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 2068-B)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: un'ora (con il limite massimo di 16 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 40 minuti;

Forza Italia: 37 minuti;

Alleanza nazionale: 36 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 31 minuti.

Comunista: 31 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 7 minuti; Verdi: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 6 minuti; CCD: 5 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 5 minuti; Socialisti democratici italiani: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti; CDU: 2 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 2068-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che la VII Commissione (Cultura) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Sbarbati, ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANA SBARBATI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche i non vedenti, come gli altri cittadini, hanno il diritto di approfondire le loro conoscenze, di educare il gusto estetico in tutte le arti, non escluse la scultura e l'architettura. Ebbene, tutte le arti, anche quelle plastiche, oggi sono pressoché totalmente precluse alla loro possibilità di conoscenza e le ragioni sono facilmente intuibili.

Anzitutto, vorrei sottolineare il fatto che la costruzione mentale di una figura è più difficile da realizzare attraverso l'esplorazione tattile che attraverso la visione; infatti, mentre la vista opera per sintesi, il tatto opera per analisi. Ecco perché ad un non vedente necessita un notevole sforzo di astrazione e di memoria per rappresentarsi un'immagine acquisita attraverso l'esplorazione tattile; pertanto, l'educazione assume un ruolo importantissimo nel campo delle arti plasti-

che, ma gli strumenti che abbiamo oggi sono praticamente inesistenti, soprattutto a livello scolastico.

La vita quotidiana offre ai non vedenti un minor numero di occasioni per stimolare le loro capacità di apprendimento e di comprensione delle immagini, considerato anche che il 75 per cento delle informazioni arrivano ai soggetti attraverso il senso della vista. Quanto, poi, alla possibilità per un non vedente di conoscere i capolavori della scultura e dell'architettura, dobbiamo dire che essa è minima poiché i ciechi in genere hanno difficoltà maggiori ad intraprendere viaggi e, in ogni caso, non possono esplorare con le mani opere collocate in luoghi inaccessibili o precluse dai divieti a qualunque contatto.

I ciechi, ovviamente, non hanno neanche l'opportunità di compensare tali limitazioni attraverso le fotografie e i filmati, come possono fare altri che presentano handicap psicofisici. Pertanto, mentre qualsiasi persona di normale livello culturale conosce certamente la fisionomia, per esempio, di una Venere di Milo o le linee della basilica di San Pietro, per un non vedente tali capolavori sono rappresentati solo dai loro nomi e da una serie di informazioni alle quali non corrisponde un'immagine concreta.

La proposta di istituire un museo statale nazionale tattile si prefigge, pertanto, l'obiettivo di eliminare questo grave svantaggio culturale, mettendo a disposizione dei non vedenti uno strumento di informazione e di educazione parimenti valido per i giovani, durante il processo formativo, e per gli adulti. Esso deve contenere, divisi in diverse sezioni, i capolavori della scultura e dell'architettura, rappresentati dai calchi in gesso delle statue più famose e dai modellini, realizzati su scala, dei monumenti più importanti; le sezioni del museo possono riferirsi alle epoche storiche, agli stili e alle espressioni delle diverse civiltà e culture, anche extraeuropee. Inoltre, possono essere organizzate per itinerari tematici, come per esempio la figura umana, l'abitazione, gli edifici civili, i mercati e le

piante della città; tutto ciò anche al fine di favorire una comprensione più profonda e duratura. Il museo tattile nazionale, denominato « statale » nel testo al nostro esame, dovrà anche accogliere mostre itineranti fruibili dai ciechi e costituire un centro studi per l'approfondimento degli aspetti cognitivi della rappresentazione del mondo in chi non vede.

Voglio rimarcare ai colleghi e anche al Governo che in Italia non esiste ancora una struttura, né statale né privata in grado di rispondere a questa esigenza. Esiste un percorso aperto anche ai ciechi nell'ambito del museo egizio di Torino e la sezione didattica dell'istituto per ciechi di Palermo. L'unica struttura che invece affronta il problema nella sua complessità e cerca di dare una risposta in maniera organica alle esigenze che qui ho rappresentato è il museo « Omero » che ha sede nella città di Ancona. Esso è stato inaugurato il 20 maggio 1993 e ha rivelato il suo ruolo nazionale cammin facendo, risultando meta di gruppi organizzati provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino, e anche di visitatori stranieri. Esso è stato concepito secondo i criteri ispiratori della presente proposta di legge e nel suo genere ha un riscontro europeo soltanto nel museo tattile di Madrid. Esistono altri musei in questo settore, a Bruxelles, ad Atene e a Mosca, che presentano caratteristiche e fisionomie molto diverse e che sono soltanto parzialmente accostabili a questa esperienza, che è molto più organica e completa.

Il museo « Omero » è finanziato dalla regione Marche, è realizzato dal comune di Ancona ed è già in grado di proporre un panorama organicamente strutturato della scultura classica, greca, romana e rinascimentale, oltre ad alcuni plastici di opere architettoniche riprodotte su scala. Di questo museo si è occupata anche la RAI, con un ottimo servizio, circa un anno fa.

La presente proposta di legge, considerata anche la necessità di offrire ai ciechi questa opportunità in qualunque fascia di età e soprattutto in età scolare, dà l'opportunità di arricchire e approfondi-

dire le conoscenze culturali e l'educazione del gusto estetico anche nel campo delle arti plastiche. Essa propone pertanto l'istituzione di un museo tattile nazionale statale e ne individua la sede nella città di Ancona, per le ragioni che di seguito voglio indicare. Queste ragioni sono molto semplici ed essenziali: l'esistenza nella città di una struttura di questo tipo che già opera con una sede propria e con una regolare e ottima fruibilità da parte del pubblico non vedente e vedente; la possibilità di valorizzare questa esperienza che oggi è l'unica in Italia; l'impegno degli enti e delle strutture locali, che è stato manifestato ed è assolutamente garantito anche in proiezione futura; l'attribuzione di una dimensione nazionale statale, anche sotto il profilo organizzativo e finanziario, ad una struttura che già riveste di fatto questo ruolo nazionale.

Nella gestione viene coinvolta anche l'Unione italiana ciechi che ha dato già il suo fattivo contributo nel mettere in piedi questo museo.

La presente proposta di legge, quindi, è composta di pochissimi articoli, con i quali si prevedono l'istituzione di questo museo statale denominato « Omero », con sede nella città di Ancona, le finalità di tale museo, che poco fa ho descritto, e la sua organizzazione, che è affidata ad una convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Ancona, volta a disciplinare tutta una serie di questioni, tra le quali l'individuazione della sede, le modalità di gestione e di collaborazione.

Per l'istituzione di questo museo, naturalmente, è prevista una spesa e la copertura finanziaria che qui è stata individuata è riportata nel penultimo articolo, in cui si stabilisce appunto che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni nel 1998, mille milioni nel 1999, 500 milioni annui a decorrere dal 2000, si provvede, quanto ai 300 milioni per il 1998, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale

« Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, quanto ai 500 milioni per il 1999, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, quanto ai 500 milioni a decorrere dal 1999, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Naturalmente, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Questa è la sintetica descrizione della proposta di legge al nostro esame, di cui sollecitiamo una rapida approvazione da parte dell'Assemblea, per rispondere così alle attese dei cittadini interessati e compiere un atto di civiltà che, una volta tanto, porti l'Italia ad essere non fanalino di coda dell'Europa ma nazione capofila nel campo dei diritti, spesso negati, dei portatori di handicap.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BIANCA MARIA FIORILLO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Michelini. Ne ha facoltà.

ALBERTO MICHELINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo di Forza Italia ed il Polo per le libertà condividono il contenuto della proposta di legge illustrata dall'onorevole Sbarbati, poiché indubbiamente l'istituzione del museo tattile nazionale « Omero » è un'iniziativa di civiltà: essa rappresenta, infatti, l'occasione per far conoscere, in qualche modo, le meraviglie dell'arte e della cultura anche a chi questo godimento è normalmente precluso, poiché, come sappiamo, il 75 per cento delle informazioni arriva attraverso il senso della vista.

È quindi giusto che l'Italia si adegui per quanto riguarda questo tipo di iniziative, giacché, come è stato ricordato, in altri paesi esistono analoghi musei. Il fatto che il museo in questione, fra l'altro inaugurato nel maggio 1993, sia già funzionante costituisce evidentemente un'occasione importante perché la città di Ancona divenga un punto di riferimento per tante persone che non possono godere dell'arte attraverso il senso della vista. In ogni modo, non vi è molto da aggiungere alle considerazioni della collega Sbarbati: per i motivi da lei illustrati e da me ripresi, auspico, a nome del gruppo di Forza Italia, una rapida approvazione della proposta di legge in esame, sulla quale del resto già in Commissione si è registrata l'unanimità dei consensi da parte dei gruppi.

(Replica del relatore – A.C. 2068-B)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Sbarbati.

LUCIANA SBARBATI, *Relatore*. Signor Presidente, desidero brevemente ringraziare l'onorevole Michelini, che con cortesia ed anche con impegno ha voluto dichiarare l'adesione del gruppo di Forza Italia alla proposta di legge in esame, ma voglio ringraziare anche i colleghi della Commissione, di maggioranza ed opposi-

zione, nonché lo stesso presidente della Commissione, onorevole Castellani, che ha consentito che il provvedimento giungesse rapidamente all'esame dell'Assemblea in modo che potesse essere approvato prima dell'inizio dell'esame dei documenti di bilancio in Assemblea.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Proposta di trasferimento in sede legislativa di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, delle quali la IV Commissione permanente (Difesa), cui erano state assegnate in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

SPINI ed altri: « Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi a incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle Forze armate operanti nell'ambito della NATO » (6462); OLIVIERI ed altri: « Concessione di un'elargizione in favore dei parenti delle vittime nonché dei superstiti del disastro del Cermis del 3 febbraio 1998 » (6451) (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo della proposta di legge n. 6462*).

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 16 novembre 1999, alle 10,30:

(Ore 10,30 e 15)

1. – Deliberazione sulla richiesta di stralcio relativa alla proposta di legge n. 5194 (*vedi allegato*).

2. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa delle abbinare proposte di legge n. 6462 e 6451 (*vedi allegato*).

3. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile e di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-*quater*, n. 87).

— *Relatore:* Saponara.

4. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

SCOCA; NICOLA PASETTO e ALBERTO GIORGETTI; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA; CARMELO CARRARA; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; PISANU ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISAPIA ed altri: Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-*bis*-4707-B).

— *Relatore:* Carotti.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

DUCA ed altri: Istituzione del Museo tattile statale « Omero » (*approvata dalla VII commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2068-B).

— *Relatore:* Sbarbati.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4090 — Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (6305).

— *Relatore:* Monaco.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4224 — Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale (*Approvato dal Senato*) (6526).

— *Relatore:* Carboni.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3547-*bis* — Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (6070).

— *Relatori:* Trantino, *per la maggioranza;* Rivolta, *di minoranza.*

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Partecipazione italiana al finanziamento della Banca Africana di Sviluppo, dell'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti, della Global Environment Facility, dell'ASEM Trust Fund e del Multilateral Investment Fund (5901).

— *Relatore:* Pezzoni.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5619-B).

— *Relatore:* Bova.

11. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

CAPARINI; MAZZOCCHI ed altri; PECORARO SCANIO; MANZIONE e VOLONTÈ: Norme per la regolamentazione delle vendite sottocosto (1238-2321-5078-5496).

— *Relatori:* Servodio, per la maggioranza; Mazzocchi, di minoranza.

12. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BALOCCHI ed altri: Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni (379)

e delle abbinare proposte di legge: CASCIO e DELMASTRO DELLE VEDOVE (2356-4142).

— *Relatori:* Cennamo, per la maggioranza; Balocchi, di minoranza.

13. — *Votazione degli articoli e votazione finale del disegno di legge:*

Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale (Testo approvato dalla IX Commissione Trasporti in sede redigente) (5753).

— *Relatore:* Duca.

14. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (5857)

e delle abbinare proposte di legge: MUSSI ed altri e BERTINOTTI ed altri (5518-5684).

— *Relatori:* Guerzoni, per la maggioranza; Boghetta, di minoranza.

15. — *Seguito della discussione delle mozioni Turroni ed altri n. 1-00408, Pisanu ed altri n. 1-00409, Sedioli ed altri n. 1-00410 e Tassone ed altri n. 1-00415 sul Corpo forestale dello Stato.*

16. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

CORDONI ed altri; SERAFINI ed altri; TERESIO DELFINO ed altri e D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato) (598-854-1714-3687-B).

— *Relatore:* Stanisci.

17. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1286 — Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (Approvato dal Senato) (4818)

e delle abbinare proposte di legge: SCALIA; TERESIO DELFINO; D'INIZIATIVA POPOLARE e MOLGORA ed altri (324-1354-2878-4546).

— *Relatori:* Marongiu, per la maggioranza; Molgora, di minoranza.

PROPOSTA DI LEGGE DI CUI SI PROPONE LO STRALCIO

BENVENUTO ed altri: Riforma delle società fiduciarie e disciplina del *trust* (5194).

PROPOSTE DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

SPINI ed altri: Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi a incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle Forze armate operanti nell'ambito della NATO (6462).

OLIVIERI ed altri: Concessione di un'elargizione in favore dei parenti delle vittime, nonché dei superstiti del disastro del Cermis del 3 febbraio 1998 (6451).

(La Commissione ha elaborato un nuovo testo della proposta di legge n. 6462).

La seduta termina alle 19,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 21,45.